



Ministero dell' Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare

Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali

Il Direttore Generale

Progetto Nuova Stazione Elettrica a 132 kV 'Lesegno' da inserire sull'esistente linea a 132 kV T.730 'Rivacciaio-Mondovi' e del nuovo elettrodotto a 132 kV T.731 'Lesegno-Ceva'

Procedimento Verifica di Assoggettabilità a VIA

ID Fascicolo [3562]

Proponente Terna Rete Italia S.p.A.

Elenco allegati Parere della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA/VAS n. 2420 del 09 giugno 2017

Parere della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA/VAS n. 2678 del 16 marzo 2018

Parere della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA/VAS n. 2770 del 22 giugno 2018

✓ Resp. Sez.: Pieri C.
Ufficio: DVA-D2-OCP
Data: 05/07/2018

✓ Resp. Div.: Venditti A.
Ufficio: DVA-D2
Data: 06/07/2018

VISTO il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, recante “*Norme in materia ambientale*”;

VISTO, in particolare, il D.Lgs. 104/2017 recante “*Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n. 114*”, entrato in vigore il 21 luglio 2017, che apporta modifiche al D.Lgs. 152/2006 in materia di Valutazione di Impatto Ambientale;

PRESO ATTO che il citato D.Lgs. 104/2017, all’art. 23, co. 1 e 2 prevede che “*Le disposizioni del presente decreto si applicano ai procedimenti di verifica di assoggettabilità a VIA e ai procedimenti di VIA avviati dal 16 maggio 2017 [...]*”;

PRESO ATTO, inoltre, che il D.Lgs. 104/2017 all’articolo 23, comma 3 prevede che le disposizioni in tema di monitoraggio di cui l’art. 17 del medesimo Decreto Legislativo, che modifica l’art. 28 del D.Lgs 152/2006, si applichino anche ai provvedimenti di Verifica di assoggettabilità a V.I.A. adottati secondo la normativa previgente;

VISTO l’art. 9 del D.P.R. 14 maggio 2007, n. 90 e successive modifiche di cui all’art. 7, comma 1, del D.L. 23 maggio 2008, n. 90, convertito con L. 14 luglio 2008, n. 123, che ha istituito la Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale VIA/VAS;

VISTA la Legge del 28 giugno 2016, n. 132 recante “*Istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione dell’ambiente e disciplina dell’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale*”, entrata in vigore il 14 gennaio 2017;

VISTO il D.P.R. 13 giugno 2017, n. 120 “*Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell’art. 8 del D.L. 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 novembre 2014, n. 164*”, concernente il riordino e la semplificazione della disciplina inerente la gestione delle terre e rocce da scavo, entrato in vigore il 22 agosto 2017, che ha abrogato il DM. 161/2012 “*Regolamento recante la disciplina dell’utilizzazione delle terre e rocce da scavo*”;

VISTA la domanda di verifica di assoggettabilità a VIA presentata da Terna Rete Italia S.p.A. con nota prot. TRISPANO/P20170000135 del 15 febbraio 2017, acquisita agli atti con prot. 4362/DVA del 24 febbraio 2017, per il progetto della “*Nuova Stazione Elettrica a 132 kV ‘Lesegno’ da inserire sull’esistente linea a 132 kV T.730 ‘Rivacciao-Mondovì’ e del nuovo elettrodotto aereo a 132 kV T.731 ‘Lesegno-Ceva’*”;

PRESO ATTO che, ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, previgente alle modifiche apportate dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104, in data 27 febbraio 2017 è stato dato sintetico avviso al pubblico sito web del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare dell’avvenuta trasmissione dell’istanza, nonché del deposito del Progetto Preliminare e dello Studio Preliminare Ambientale presso gli Uffici del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, della Regione Piemonte, della Provincia di Cuneo, del Comune di Ceva, del Comune di Lesegno e del Comune di San Michele Mondovì;

VISTA la documentazione trasmessa dal soggetto proponente a corredo dell’istanza di verifica di assoggettabilità a VIA, nonché le integrazioni ed i chiarimenti trasmessi nel corso dell’iter istruttorio;

PRESO ATTO che il progetto presentato è riferibile alla tipologia di cui al punto 4-ter) “*Elettrodotti aerei esterni per il trasporto dell’energia elettrica, facenti parte della rete elettrica di trasmissione nazionale, con tensione nominale superiore a 100 kV e con tracciato di lunghezza superiore a 3 Km [...]*” dell’Allegato II alla parte II del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152, previgente alle modifiche apportate dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104, e che l’opera consiste nella realizzazione di una nuova stazione elettrica nel Comune di Lesegno (CN), in corrispondenza dello stabilimento di produzione acciaio, ma esternamente allo stesso, e in un nuovo collegamento a 132 kV tra la nuova stazione e la Stazione elettrica di Ceva (CN) di lunghezza pari a 6,5 km;

CONSIDERATO che la Regione Piemonte non ha evidenziato il concorrente interesse regionale e che pertanto, in sede di istruttoria tecnica, la Commissione Tecnica di verifica dell’impatto ambientale VIA/VAS non è stata integrata dal rappresentante regionale;

CONSIDERATO che non sono pervenute osservazioni da parte del pubblico come previsto dal comma 3 dell’art. 20 del D.Lgs. n. 152/2006, previgente alle modifiche apportate dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104;

PRESO ATTO dell’osservazione unitaria regionale espressa dalla Regione Piemonte con determinazione dirigenziale n. 177 del 4 maggio 2017 del Responsabile del Settore Sviluppo Energetico Sostenibile, trasmessa con nota prot. 6118 A1904A, acquisita al protocollo 10797/DVA del 9 maggio 2017, ai sensi del comma 3 dell’art. 20 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, previgente alle modifiche apportate dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104, e considerato dalla Commissione Tecnica VIA/VAS nel corso dell’istruttoria e nella definizione del quadro prescrittivo del proprio parere;

PRESO ATTO che l’intervento non ricade neppure parzialmente all’interno di aree protette;

ACQUISITO il parere n. 2420 del 09 giugno 2017, assunto al prot. n. 14107/DVA del 15 giugno 2017, costituito da n. 20 pagine, che allegato al presente provvedimento ne costituisce parte integrante, con cui la Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale VIA/VAS ha espresso parere negativo all’esclusione del progetto dalla procedura di VIA;

VISTA la nota TRISPANO/P20170001111 del 12 ottobre 2017, acquisita agli atti con prot. 2420 del 09 giugno 2017, successivamente integrata con nota prot. TRISPANO/P20170001183 del 25 ottobre 2017, acquisita con prot. 24649/DVA del 26 ottobre 2017, con cui la società Terna Rete Italia S.p.A., presa visione del citato parere della Commissione Tecnica di verifica dell’impatto ambientale VIA/VAS n. 2235 del 2 dicembre 2016 a seguito di formale istanza di accesso agli atti ai sensi della L. 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., ha chiesto la revisione del parere negativo espresso, ritenendo che “*una nostra più approfondita analisi e valutazione degli impatti derivanti dall’opera nei quadri di riferimento programmatico, progettuale ed ambientale, con particolare riguardo alle componenti di paesaggio, vegetazione, fauna ed ecosistemi, nonché la proposta di nuovi interventi di mitigazione arborea e compensazione forestale in riferimento alla futura stazione elettrica Lesegno, possano essere condizioni sufficienti per poter rettificare il parere negativo espresso*” ed ha comunicato che “*in riferimento alle considerazioni e valutazioni espresse nello stesso, sarà impegno di Terna Rete Italia SpA, aggiornare ed integrare la documentazione progettuale e ambientale, entro il 30 novembre p.v.*”;

ACQUISITO il parere n. 2678 del 16 marzo 2018, assunto al prot. n. 6653/DVA del 20 marzo 2018, costituito da n. 9 pagine, che allegato al presente provvedimento ne costituisce parte integrante, con cui la Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale VIA/VAS, fatte le opportune valutazioni, ha ritenuto che “*sussistano i presupposti tecnici per riesaminare il parere CTV n. 2420 del*

09.06.2017, relativo al Nuova Stazione Elettrica a 132 kV 'Lesegno' da inserire sull'esistente linea a 132 kV T.730 'Rivacciaio-Mondovì' e del nuovo elettrodotto a 132 kV T.731 'Lesegno-Ceva', qualora il Proponente presenti ulteriore informazioni tecniche relative a:

- valutazione ed eventuale riesame dell'ubicazione del sostegno 14N;
- revisione della relazione per la valutazione dei campi elettromagnetici con dettagli ulteriori circa i recettori individuati all'interno della DPA, analisi delle interferenze potenziali con la linea 66kV RFI "Ceva – Fossano" e valutazione del cumulo delle linee in uscita dalla stazione di Ceva";

VISTA la nota prot. TRISPANO/P20180000360 del 19 aprile 2018, acquisita con prot. 9481/DVA del 23 aprile 2018, con la quale Terna Rete Italia S.p.A. ha presentato la documentazione indicata nel suddetto parere;

CONSIDERATE le proprie competenze anche alla luce degli orientamenti all'uopo confermati dall'Ufficio di Gabinetto;

ACQUISITO il parere della Commissione Tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA/VAS favorevole con prescrizioni all'esclusione del progetto dalla procedura di VIA n. 2770 del 22 giugno 2018, assunto al prot. n. 14488/DVA del 22 giugno 2018, costituito da n. 14 pagine, che allegato al presente provvedimento ne costituisce parte integrante;

DETERMINA

l'esclusione dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale del progetto relativo di "Realizzazione della nuova Stazione Elettrica a 132 kV 'Lesegno'" da inserire sull'esistente linea a 132 kV T.730 'Rivacciaio-Mondovì' e del nuovo elettrodotto aereo a 132 kV T.731 'Lesegno-Ceva'", presentato dalla Società Terna Rete Italia S.p.a., subordinatamente al rispetto delle seguenti condizioni ambientali.

Art. 1 (Condizioni ambientali)

1. Relativamente alla proposta di abbassamento dei sostegni 14N e 15N, il progetto esecutivo dovrà sviluppare tale ipotesi preliminare e, possibilmente, spostare ulteriormente verso valle, posto che sia tecnicamente fattibile in relazione ai vincoli progettuali (franco di sicurezza dalla superficie del Torrente Mongia). Tale sviluppo progettuale dovrà essere sottoposto al MATTM per opportuna valutazione.

Ambito di applicazione: Aspetti progettuali

Termine per l'avvio della verifica di ottemperanza: ANTE OPERAM - Fase precedente alla progettazione esecutiva

Verifica di ottemperanza: Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare

Ente coinvolto nella verifica di ottemperanza: Regione Piemonte

2. In merito ai rischi di collisione per l'avifauna, al fine di ottimizzare le misure di mitigazione proposte nello SIA e nelle integrazioni, dovrà essere presentato uno studio, sulla base delle più recenti linee guida nazionali e internazionali (i.e. "Linee guida per la mitigazione dell'impatto delle linee elettriche sull'avifauna"- ISPRA 2008, *Guidelines for mitigating conflict between migratory birds and electricity power grids*, UNEP/CMS/Conf.10.30.2011 etc), finalizzato alla:
- verifica dei tratti dell'elettrodotto in progetto per i quali è necessario attuare gli interventi di riduzione del rischio di collisione, preliminarmente individuati nel SIA (campate 8-9-10-14-15-16-18);
 - definizione della tipologia, la disposizione e il numero dei dissuasori.

I contenuti dello studio, che dovrà essere redatto da esperti qualificati, dovranno essere concordati preventivamente con gli enti Parco interessati dall'opera.

Ambito di applicazione: Fauna e Rete Natura 2000

Termine per l'avvio della verifica di ottemperanza: ANTE OPERAM - Fase di Progettazione esecutiva

Verifica di ottemperanza: Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare

Enti coinvolti nella verifica di ottemperanza: ISPRA e ARPA Piemonte nell'ambito del sistema agenziale ed enti Parco interessati dall'opera

3. Il Proponente dovrà approfondire la caratterizzazione dei fabbricati individuati come recettori ('edificio rurale') 0.4 e 0.5 dal momento che sia la documentazione fotografica poco Chiara che la verifica catastale non possono indurre ad una valutazione conclusiva. Ove tali approfondimenti appurassero che il recettore è adibito a permanenze superiori alle 4 ore, anche laddove gli edifici siano stati realizzati senza autorizzazioni, il Proponente dovrà proporre modifiche progettuali che consentano di escludere dalla DPA questo recettore.

Ambito di applicazione: CEM

Termine per l'avvio della verifica di ottemperanza: ANTE OPERAM - Fase precedente alla progettazione esecutiva

Verifica di ottemperanza: Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare

4. Alla luce del più avanzato livello progettuale e della scelta definitiva del tracciato, il Proponente dovrà presentare al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare il piano di Utilizzo delle terre e rocce di scavo completo dei risultati della campagna di campionamento sulla base del DPR 120/2017. Se, in fase di campionamento, il livello statico delle acque di falda venga rilevato a profondità potenzialmente interferente con le future operazioni di scavo, il Proponente dovrà procedere anche al prelievo e analisi di campioni di acque di falda. Alla luce del più avanzato livello progettuale, tale piano dovrà, inoltre, specificare i percorsi previsti per il trasporto del materiale da scavo tra le diverse aree impiegate nel processo di gestione e indicazione delle modalità di trasporto previste, ove pertinente.

Ambito di applicazione: Campionamento e analisi

Termine per l'avvio della verifica di ottemperanza: ANTE OPERAM - Fase di progettazione esecutiva

Verifica di ottemperanza: Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare

5. Presentare al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e ad ARPA Piemonte i siti di smaltimento o recupero a cui saranno indirizzati i volumi provenienti dalle operazioni di demolizione e, in ogni caso, ove sia necessario il conferimento a discarica o recupero di materiali (anche terreni nel caso di superamenti delle CSC), specificando, altresì, il numero e i percorsi dei mezzi adibiti al trasporto di detto materiale.

Ambito di applicazione: Aspetti progettuali

Termine per l’avvio della verifica di ottemperanza: ANTE OPERAM - Fase precedente la cantierizzazione

Verifica di ottemperanza: Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare

Enti coinvolti nella verifica di ottemperanza: ISPRA e ARPA Piemonte nell’ambito del sistema agenziale

6. Nell’ambito del riutilizzo delle terre e rocce da scavo come definito nel PdU, occorrerà effettuare le procedure di scavo e accantonamento del materiale scavato in modo da tale da preservare lo strato superficiale di terreno vegetale, al fine del suo riutilizzo per le opere di ripristino vegetazionale previste dal progetto.

Ambito di applicazione: Aspetti gestionali

Termine per l’avvio della verifica di ottemperanza: IN CORSO D’OPERA - Fase di cantiere

Verifica di ottemperanza: Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare

7. Al termine dei lavori dovrà essere trasmessa al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, la Dichiarazione di Avvenuto Utilizzo (D.A.U.) (Art. 12 del D.M. 161/2012), in conformità al Piano di Utilizzo.

Ambito di applicazione: Aspetti gestionali

Termine per l’avvio della verifica di ottemperanza: POST OPERAM - Fase precedente la messa in esercizio (entro due mesi dalla fine dei lavori)

Verifica di ottemperanza: Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare

Art. 2 (Verifiche di Ottemperanza)

L’Autorità Competente per la verifica di ottemperanza alle Condizioni ambientali di cui all’Art. 1 è il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, Direzione Generale per le valutazioni e le autorizzazioni ambientali.

L’Autorità Competente, nell’ambito della verifica di ottemperanza alle Condizioni ambientali, si avvale, ai sensi dell’art. 28, comma 2, del D.Lgs. 152/2006, come modificato dal D.Lgs. 104 del 16 giugno 2017, dei “Soggetti individuati per la verifica di ottemperanza” indicati all’Art. 1.

I suddetti Soggetti provvederanno a concludere l’attività di verifica entro il termine di cui all’art. 28, comma 3, del D.Lgs. 152/2006, come modificato dal D.Lgs. 104 del 16 giugno 2017, comunicando tempestivamente gli esiti all’Autorità Competente.

In caso contrario, così come previsto al comma 4 del sopra citato art. 28, le attività di verifica saranno svolte dall’Autorità Competente.

Alla verifica di ottemperanza alle Condizioni ambientali di cui all'Art. 1 si provvederà con oneri a carico del soggetto proponente laddove le attività richieste ai "Soggetti individuati per la verifica di ottemperanza" e agli enti coinvolti non rientrino tra i compiti istituzionali dei predetti.

Art. 3 (Disposizioni Finali)

Il presente provvedimento sarà comunicato alla Società Terna Rete Italia S.p.A., al Ministero dello Sviluppo Economico, all'ISPRA e ARPA Piemonte ed alla Regione Piemonte, la quale provvederà a portarlo a conoscenza degli enti Parco interessati dall'opera, dei Comuni e delle altre amministrazioni interessate.

Un sintetico avviso relativo al presente provvedimento sarà pubblicato, a cura della scrivente, ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. n. 152/2006, previgente alle modifiche apportate dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Il testo completo sarà disponibile sul portale delle valutazioni ambientali di questo Ministero (<http://www.va.minambiente.it>).

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni e al Capo dello Stato entro 120 della pubblicazione dell'avviso in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Il Direttore Generale

Giuseppe Lo Presti

(documento informatico firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii)